



Bruxelles, 22 febbraio 2022
(OR. en)

6428/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0371(NLE)**

**SCH-EVAL 22
DATAPROTECT 44
COMIX 88**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5507/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della protezione dei dati

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel marzo 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati nei confronti del Liechtenstein. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 9300 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Dati gli esiti della valutazione, è opportuno raccomandare al Liechtenstein alcuni provvedimenti correttivi per colmare le carenze evidenziate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di controlli efficaci da parte dell'autorità competente del Liechtenstein per la protezione dei dati personali e le procedure riguardanti le verifiche sulle persone in ingresso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 di cui alla presente decisione.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio. Il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle raccomandazioni di miglioramento e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

il Liechtenstein è invitato a

Legislazione

1. conferire alla propria autorità di controllo poteri correttivi effettivi ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680¹, oltre al potere di informare il titolare del trattamento di una violazione o di una mancanza in relazione al trattamento dei dati personali;

Autorità per la protezione dei dati personali

2. specificare ulteriormente i possibili motivi della rimozione del capo e del vicecapo dell'autorità per la protezione dei dati, in modo da evitare il rischio di una cessazione anticipata del mandato dei membri salvo in caso di colpa grave o qualora non soddisfino più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;

¹ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

3. garantire un'applicazione restrittiva della deroga di cui all'articolo 10 della *Datenschutzgesetz*, in modo da coprire solo il trattamento dei dati personali nel contesto delle deliberazioni del governo in quanto organo collegiale;
4. istituire un piano di controllo per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti del Liechtenstein in relazione al sistema d'informazione Schengen (SIS) e al sistema d'informazione visti (VIS);
5. garantire che le future attività di controllo da parte dell'autorità per la protezione dei dati sui trattamenti in relazione al SIS e al VIS abbiano un ampio ambito di applicazione, anche per quanto riguarda le autorità che utilizzano tali sistemi;

Diritti degli interessati

6. rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS direttamente in una forma che possa essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo, senza imporre agli interessati di chiedere che la risposta assuma la forma di una decisione impugnabile;
7. fornire agli interessati informazioni sul sito web della polizia nazionale (in tedesco e preferibilmente anche in inglese), compresi i modelli di lettere per le richieste degli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS;
8. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti risponda alle richieste presentate dagli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS e riguardanti i loro dati personali conservati nel VIS e nel SIS nello stesso formato in cui sono state ricevute, anche per via elettronica;
9. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti fornisca sul suo sito web i modelli di lettere per le richieste degli interessati ai sensi degli atti giuridici che istituiscono il SIS e il VIS, preferibilmente anche in inglese;
10. garantire che l'Ufficio Migrazione e passaporti fornisca agli interessati, sul suo sito web, anche informazioni, preferibilmente anche in inglese;

11. non addebitare spese per il trattamento delle richieste degli interessati, tranne nei casi in cui il diritto dell'Unione lo consenta;

Sistema d'informazione visti

12. portare a termine quanto prima il progetto di miglioramento per garantire che tutte le azioni rilevanti degli utenti privilegiati nel VIS siano adeguatamente registrate, come pure per perfezionare il contenuto dei log al fine di garantire che vengano adeguatamente registrate anche le azioni degli altri utenti;
13. portare a termine il progetto di sviluppo di un'interfaccia grafica utente per l'analisi dei log e aumentare la frequenza dei controlli dei log relativi al VIS effettuati dall'Ufficio Migrazione e passaporti;
14. in caso di ulteriore ricorso a un fornitore esterno di servizi, concludere con il fornitore di servizi in questione un contratto da responsabile del trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679;
15. adempiere all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera k), della decisione 2008/633/GAI del Consiglio di predisporre il necessario controllo interno dell'uso del VIS da parte della polizia nazionale, compresa l'analisi dei log;

Sistema d'informazione Schengen

16. rivedere l'approccio riguardante la trasmissione dei moduli di registrazione degli ospiti alberghieri in un archivio centrale e i controlli incrociati per garantire il rispetto della direttiva (UE) 2016/680, che ha dovuto essere recepita dopo l'ultima valutazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
